



COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13
Del 04/03/2022

OGGETTO : **VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. - ADOZIONE**

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala del Consiglio del Comune di Front, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERINO Andrea	Presidente	Sì
2. BUFFO Claudio	Consigliere	Sì
3. STROBIETTO Silvia	Consigliere	Sì
4. MAZZA Francesco	Consigliere	Sì
5. CERUTTI Marco	Consigliere	Sì
6. BAIMA Ornella	Consigliere	Sì
7. REMOGNA Denis	Consigliere	Sì
8. GOLLESSI Paola	Consigliere	Sì
9. PERINO Luigi	Consigliere	Sì
10. PAVANELLO Paolo	Consigliere	No
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **CURCIO Dott. Filadelfo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERINO Andrea** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

la strumentazione urbanistica generale del Comune di FRONT, adeguata alla L.R. 56/77, è stata avviata da un P.R.G.C. approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 62-11843 del 23/12/1991.

In tempi successivi sono state approvate le seguenti varianti:

- 1^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 37 del 12/07/1999;
- 2^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 22/05/2000;
- 3^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 17 del 21/09/2001;
- 4^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 27/03/2003;
- 5^ Variante Strutturale al P.R.G.C. adottata con deliberazione C.C. n. 19 del 19/06/2003 e approvata con deliberazione C.C. n. 39 del 18/12/2006, relativa alla variante del tracciato della "Pedemontana" da parte dell'Ente Provinciale;
- 6^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 38 del 29/12/2003;
- 7^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 21/07/2004;
- 8^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2005;
- 9^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 29/09/2006;
- 10^ Variante Generale al P.R.G.C. approvata con deliberazione G.R. n. 7-3879 del 21/05/2012.
- 11^ Variante Strutturale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 36 del 19/12/2017.
- 12^ Variante Parziale al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 26/06/2020.

CONSIDERATO che:

la conclusione dell'iter di adeguamento del PRG alla normativa "SEVESO" per la presenza sul territorio comunale di un insediamento produttivo classificato a Rischio di incidente Rilevante (RIR), avvenuta con l'approvazione della Delib. CC n. 23 del 26/06/2020, ha consentito di riprendere in esame le istanze di variante pervenute dalla cittadinanza negli ultimi anni orientate prevalentemente verso la rinuncia a previsioni insediative sulle proprietà per ridurre il carico fiscale determinato dall'IMU (Imposta Municipale Unica).

APPURATO che:

il comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. considera varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano le seguenti condizioni:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

22

- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

e che, in riferimento ad ogni singola condizione, la variante è da considerare "parziale" in quanto:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente in quanto tratta prevalentemente la sospensione della capacità edificatoria di numerose aree, limitando ulteriormente il consumo di suolo;
- non incide sulla funzionalità di infrastrutture di livello sovracomunale;

non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all' art. 21 per più di 0.50 mq/ab. In quanto trattasi di incremento di superficie;
non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all' art. 21 per più di 0,50 mq/ab. in quanto si prevede un incremento di 64 mq di superficie pari a + 0,6 % ca;
non incrementa la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4%, bensì la riduce di n 65 unità corrispondente ad una variazione percentuale di – 2,6% ca, come risulta dalle tabelle riepilogative del dimensionamento del piano.
La variazione della capacità insediativa del piano (-2,6%) è riferita al dimensionamento della variante generale approvata nel 2012 e potrà essere recuperata nell'ambito di successive varianti qualora se ne verificassero i presupposti;
anche per le attività produttive, si verifica una riduzione sensibile della capacità insediativa , mq 32.321 di St in meno , pari a una variazione percentuale di – 3,3 % ,che analogamente alla precedente lettera e) potrà essere recuperata nell'ambito di successive varianti;
non incide su aree caratterizzate da dissesti, né incide sulla classificazione geologica del piano;
non incide su ambiti individuati dall'art. 24 della L.R. 56/77, né sulle norme di tutela e salvaguardia.

DATO ATTO che:

con la DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 e poi la DGR 29 febbraio 2016 n. 25 – 2977 la Regione Piemonte ha introdotto nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi in genere il procedimento di VAS che si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- l'autorità proponente predispose un documento tecnico che "illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente" con riferimento ai criteri individuati nell'allegato I del D.Lgs. 4/2008;
- l'autorità proponente consulta i Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o non escludere il Piano o Programma dalla VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate, comprese le motivazioni dell'esclusione dalla VAS;

che, nella fattispecie, in data 19/09/2021 l'Organo Tecnico Intercomunale si riuniva presso il Comune di Rivarossa ed esaminava il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Proposta di Variante n. 13 al PRGC del Comune di Fronte, non rilevando possibili e significativi disturbi ambientali disponeva l'invio della documentazione ai seguenti Enti:

- Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici
- ARPA Piemonte
- Comuni confinanti

che da parte dei suddetti Enti non pervenivano osservazioni in proposito per cui l'Organo Tecnico con verbale n. 02 del 24/11/2021, riteneva di escludere dalla procedura di VAS la proposta di variante.

VERIFICATO che:

la variante non risulta incompatibile con la pianificazione sovracomunale
Piano territoriale Regionale (PTR 2011)
Piano Paesistico Regionale (PPR 2017)
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2-2011)

così come emerge dalla relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS (fase di screening).

ESAMINATO

Il progetto di variante redatto dall'ing Francesco Bertetto e costituito da:

- _ Relazione illustrativa (Doc. A.v13)
- _ NTA (Doc. B.v13)
- _ Elaborati grafici
 - TAV. 2A PLANIMETRIA GENERALE 1/5.000
 - TAV. 2 B SOVRAPPOSIZIONE AZZONAMENTO E VINCOLO GEOLOGICO 1/5.000
 - TAV. 3 AZZONAMENTO CAPOLUOGO 1/2.000
 - TAV. 4 AZZONAMENTO FRAZ. GRANGE 1/2.000
 - TAV. 5 AZZONAMENTO FRAZ. CERETTI 1/2.000

_ Verbale n. 02 del 24/11/2021 dell'Organo Tecnico Intercomunale.

CONSTATATO che :

il PRG vigente (Variante Generale al PRGC approvata con D.G.R. n. 07-3879 del 21-05-2012) risulta adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed è stato oggetto di una sola variante per adeguamento alla presenza sul territorio di stabilimento RIR (variante parziale n. 12 approvata con Del. C.C. n 23 del 26-06-2020) senza modifiche alla capacità insediativa del PRG

RICHIAMATI

ì parametri dimensionali della variante riassumibili nel seguente prospetto numerico:

Capacità insediativa residenziale : 2392 abitanti con una riduzione di 65 ab (-2,6 %) rispetto ai 2457 ab del PRG vigente

Superficie a servizi: mq 114.582 con un incremento di mq 64 (+ 0,6 %) rispetto ai mq 114.518 del PRG vigente

Superficie territoriale relativa ad attività economiche: mq 949.864

con una riduzione di mq 32.321 (- 3,3%) rispetto ai mq 982.185 del PRG vigente.

RITENUTO il Progetto di Variante parziale al PRG conforme ai disposti della L.R. 56/77 e s.m., nonché rispondente agli obiettivi proposti dall'Amministrazione, per cui si può procedere alla sua adozione

Visti i pareri..favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi al Territorio dell'Unione Collinare Canavesana ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti 9 favorevoli espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1. Di adottare il Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale al PRG vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m. e i., così come redatto dall' ing. BERTETTO Francesco e costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
 - Relazione illustrativa (Doc. A.v13)
 - NTA (Doc. B.v13)
 - Elaborati grafici
 - TAV. 2A PLANIMETRIA GENERALE 1/5.000
 - TAV. 2 B SOVRAPPOSIZIONE AZZONAMENTO E VINCOLO GEOLOGICO 1/5.000
 - TAV. 3 AZZONAMENTO CAPOLUOGO 1/2.000
 - TAV. 4 AZZONAMENTO FRAZ. GRANGE 1/2.000
 - TAV. 5 AZZONAMENTO FRAZ. CERETTI 1/2.000
 - Verbale n. 02 del 24/11/2021 dell'Organo Tecnico Intercomunale
2. Di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m. e i.:
 - la presente deliberazione, unitamente all'adottato Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale al PRG vigente, sarà pubblicata sul sito informatico del comune e, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
 - contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la presente deliberazione sarà inviata alla Città Metropolitana per le attività di competenza.
3. Di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to : PERINO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CURCIO Dott. Filadelfo

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000	
Parere tecnico	f.to ROSCIO geom.. Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 D. Lgs 267 del 18/8/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e art 31. comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 15/03/2022

Front, lì 15/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURCIO Dott. Filadelfo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 15/03/2022 per quindici giorni consecutivi, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267 del 18/08/2000 :

decorso 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune (art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del . D. Lgs267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo